



CITTA' DI TORINO

MOZIONE N° 4

Approvata dal Consiglio Comunale in data 22 gennaio 2024

OGGETTO: IL COMUNE DI TORINO GARANTISCA CAPILLARITÀ E DOMICILIARITÀ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- la Legge n. 219 del 2017 "*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*" ha previsto la possibilità per ogni persona, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari;
- tale possibilità riguarda il consenso o il rifiuto riguardo a trattamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari;
- possono fare le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) tutte le persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere.

CONSIDERATO CHE

- la redazione delle DAT può avvenire: dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio); presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all'annotazione in un apposito registro, ove istituito; presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata); presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all'estero (nell'esercizio delle funzioni notarili);
- la Città di Torino rappresenta in questo senso un'eccellenza, in quanto uno sportello di questa tipologia è attivo già dal 2011 e, dal 2022, la sede per l'iscrizione al Registro è stata collocata presso la relativa sala DAT in Piazza Palazzo di Città 1;
- il cittadino può prenotare l'appuntamento per la consegna delle DAT telefonicamente, nelle giornate del lunedì e del venerdì, oppure può inviare una richiesta tramite posta elettronica all'indirizzo mail dat.registrazione@comune.torino.it, indicando nome, cognome ed un numero telefonico e, ricevuta la richiesta, viene ricontattato dall'impiegato incaricato.

EVIDENZIATO CHE

- la legge prevede che le DAT vengano consegnate personalmente e fisicamente dal dichiarante, senza alcuna possibilità di delega;
- la consegna manuale presso l'Ufficio dello stato civile di fatto esclude da questa facoltà le persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio;
- l'articolo 4, comma 6, della citata Legge n. 219/2017 prevede che, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possano essere espresse attraverso videoregistrazione;
- la presenza dello sportello DAT presso la sede di piazza Palazzo di Città è centrale e funzionale, ma un eventuale avvicinamento del servizio al cittadino prevedendone altre sedi decentrate presso le Circoscrizioni sarebbe certamente positivo ed agevolante per l'effettivo esercizio di questa facoltà.

SOTTOLINEATO CHE

- è sufficiente che il personale comunale che si occupa di tale sportello sia munito di delega parziale di stato civile, limitata al ricevimento e alla registrazione delle DAT;
- già esiste all'interno degli Uffici di stato civile un nucleo di accertatori anagrafici, muniti anche di delega di stato civile, che si reca a domicilio presso i cittadini e le cittadine per la consegna o il ritiro di alcuni documenti.

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta:

1. ad introdurre la possibilità per i cittadini e le cittadine impossibilitati ad allontanarsi dal proprio domicilio di consegnare all'Ufficio competente le DAT prenotando apposito appuntamento presso il proprio domicilio o, in alternativa, di trasmettere le DAT all'Ufficio di stato civile attraverso una videoregistrazione;
2. a valutare come avvicinare lo sportello presso le sedi delle Circoscrizioni.